

Circolare n° 14/2020

19/03/2020

Oggetto: Integrazione salariale

Il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 estende a tutti i datori di lavoro la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

La norma non riguarda i datori di lavoro domestico.

La Cassa Integrazione pagherà al personale dipendente l'80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate.

L'intervento della Cassa copre eventuali giornate non lavorate e la denuncia può essere anche retroattiva, a partire dal 23.02.2020.

La Cassa interviene solo per i lavoratori in forza a tale data.

Al momento non è ancora possibile presentare le domande perché i portali che devono riceverle (INPS o Regione) non sono ancora attivi, in ogni caso per la presentazione è previsto un termine di 4 mesi.

Se avete intenzione di sospendere o avete sospeso l'attività ed intendete far ricorso alla Cassa Integrazione, vi chiediamo di darcene tempestiva comunicazione all'indirizzo studio@studiodelorenzis.it indicando:

- Il periodo di decorrenza della cassa dal (non antecedente al 23/02) al (non oltre 9 settimane dalla data di decorrenza);
- Per quali dipendenti (tutti o parte);
- Il codice IBAN dei dipendenti sul quale dovranno essere accreditati gli importi da parte dell'INPS;
- Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda.

Considerate le condizioni di emergenza in cui stiamo lavorando e l'enorme carico di lavoro supplementare indotto dalle disposizioni di legge invitiamo a limitare quanto più possibile le telefonate comunicando con lo studio a mezzo mail utilizzando l'indirizzo mail studio@studiodelorenzis.it.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.